

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamenti estero

Aggiornato al 03 agosto 2022

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



FINANZIAMENTI ESTERO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Con questa forma di finanziamento la banca anticipa al cliente le somme o parte delle somme che lo stesso incasserà in funzione di operazioni di esportazione di merci o servizi ovvero finanzia totalmente o parzialmente le somme occorrenti al cliente per pagare operazioni di importazioni dall'estero. Le operazioni della specie hanno una scadenza determinata decorsa la quale debbono essere rimborsate, ovvero, su richiesta del cliente, la banca può accordare ulteriori rinnovi.

Principali rischi (generici e specifici)

- nel caso di anticipi all'esportazione la possibilità di dover restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'operazione non venga onorato o venga onorato successivamente alla scadenza.
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

| IPOTESI | | |
|--|--|--|
| Contratto con durata trimestrale con utilizzato pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero | Accordato: € 1.500 Utilizzato medio: € 1.500 Tasso debitore annuo nominale (massimo): 8,000% | Interessi: 1.500*8,00%*3/12 = € 30,00 |
| trimestre. | - Commissione trimestrale di messa a disposizione somme: 0,50% | Oneri:€7,5 TAEG: 10,381% |

ANTICIPI IMPORT ED EXPORT in Euro

| VOCI DI COSTO | |
|--|------------------------------|
| Tasso | 8,00% annuo |
| Commissione di messa a disposizione somme: | 0,50% dell'importo accordato |

ANTICIPI IMPORT ED EXPORT in Valuta

| VOCI DI COSTO | |
|--|--|
| Tasso | 8,00% annuo |
| Commissione di messa a disposizione somme: | 0,50% dell'importo accordato |
| Commissione di intervento: | 0,20% con un minimo di € 5,00 |
| Regolamento dell'operazione in valuta | vedi foglio Informativo "Intermediazione in Cambi" |





| Spese di accensione: | € 7,00 |
|--------------------------|--------|
| Spese di trasformazione: | € 7,00 |
| Spese di estinzione | € 7,00 |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipazione, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it)

ALTRI FINANZIAMENTI IN VALUTA NON CONNESSI AD OPERAZIONI COMMERCIALI

| VOCI DI COSTO | |
|--|--|
| Tasso | 8,00% annuo |
| Commissione di messa a disposizione somme: | 0,50% dell'importo accordato |
| Commissione di intervento: | 0,20% con un minimo di € 5,00 |
| Regolamento dell'operazione in valuta | vedi foglio Informativo "Intermediazione in Cambi" |
| Spese di accensione: | € 7,00 |
| Spese di trasformazione: | € 7,00 |
| Spese di estinzione | € 7,00 |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo agli altri finanziamenti , può essere consultato in filiale e sul sito internet (<u>www.bancapassadore.it</u>)

SIMULAZIONE DELL'IMPATTO DELL'APPREZZAMENTO SUL CAMBIO SULL'AMMONTARE TOTALE DA RIMBORSARE A SCADENZA PER I FINANZIAMENTI IN VALUTA

L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore in euro pari a € 100.000, un tasso pari a 8,00% e una durata di 12 mesi.

| | FINANZIAMENTO IN DOLLARI USA (USD) | FINANZIAMENTO IN FRANCHI SVIZZERI (CHF) | FINANZIAMENTO IN DOLLARI AUSTRALIANI (AUD) | FINANZIAMENTO IN YEN GIAPPONESE (JPY) | FINANZIAMENTO IN DOLLARI CANADESI (CAD) | FINANZIAMENTO IN STERLINE INGLESI (GBP) | FINANZIAMENTO IN DOLLARI NEOZELANDESI (CNZD) |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|
| CAMBIO ALL'ACCENSIONE | 1,02500 | 0,97326 | 1,46086 | 135,2400 | 1,31197 | 0,83674 | 1,61870 |
| IMPORTO FINANZIAMENTO IN VALUTA ESTERA | 102.500,00 | 97.326,00 | 146.086,00 | 13.524.000,00 | 131.197,00 | 83.674,00 | 161.870,00 |
| IMPORTA IN VALUTA DA RIMBORSARE ALLA SCADENZA (CAPITALE + INTERESSI) | 110.700,00 | 105.112,08 | 157.772,88 | 14.605.920,00 | 141.692,76 | 90.367,92 | 174.819,60 |
| CAMBIO ESTINZIONE SE VALUTA NON VARIA | 1,02500 | 0,97326 | 1,46086 | 135,24 | 1,31197 | 0,83674 | 1,6187 |
| IMPORTO IN EURO DA RIMBORSARE ALLA SCADENZA SE VALUTA NON VARIA | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| CAMBIO ESTINZIONE IN CASO APPREZZAMENTO DEL 20% DELLA VALUTA | 0,82000 | 0,77861 | 1,16869 | 108,1920 | 1,04958 | 0,66939 | 1,29496 |
| IMPORTO IN EURO D RIMBORSRE ALLA SCADENZA (CAPITALE + INTERESSI) IN CASO DI APPREZZAMENTO DEL 20% DELLA VALUTA | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |

Cambio di riferimento rilevato alle ore 15.30 del giorno 01/08/2022



RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;
- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implichino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

| Tasso | Tasso annuo nominale con capitalizzazione trimestrale | | | |
|---|--|--|--|--|
| | Il tasso equivalente tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni | | | |
| Commissione di messa a disposizione somme | Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117 bis I comma D. Lgs. 1/9/93 n. 385 | | | |
| Commissione at messa a disposizione somme | Testo Unico Bancario, sulle somme messe a disposizione dalla Banca, in maniera | | | |
| | proporzionale alle stesse e alla durata dell'affidamento. | | | |
| | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e | | | |
| | delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un | | | |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti | | | |
| | quelli pubblicati, il TEGM dell'operazione, aumentarlo di un quarto e | | | |
| | aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il | | | |
| | limite massimo e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali | | | |
| Commissione di intervento | Commissione applicata dalla banca per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" | | | |
| | ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009. | | | |
| | In particolare è applicata a: | | | |
| | - liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009; | | | |
| | - esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE | | | |
| | 924/2009; | | | |
| | - negoziazione in cambi | | | |